

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001710	29/08/2023

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Penali per ritardi sull'ultimazione lavori ed il mancato rispetto dei criteri ambientali.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230002058 DEL 29/08/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 12 (dodici) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 29/08/2023 15:04 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 29/08/2023 15:22 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 29/08/2023 16:43 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 29/08/2023 16:30 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/08/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 29/08/2023 16:43
Raffaele IORIO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Penali per ritardi sull’ultimazione lavori ed il mancato rispetto dei criteri ambientali.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- L'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 2033 del 27.10.2009;
- Con Deliberazione di G. R. n. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- Con Delibera del Direttore Generale ASL Bari n.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'A.G.T.;
- Con Delibera di D.G. n. 2288 del 1.12.2014 veniva approvato il documento preliminare alla progettazione;
- Con Delibera di D.G. n. 2322 del 5.12.2014 veniva approvato lo studio di fattibilità;
- Con Delibera del Direttore F.F. n. 2435 del 18.12.2014 veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 a ss.mm.ii., procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare comprensiva di relazione tecnico specialistica di progettazione clinico-gestionale e della progettazione definitiva relativa alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;
- Con Delibera del D.G. n. 1281 del 15.7.2015 si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva del Servizio di progettazione di cui al su citato provvedimento in favore dell'operatore economico RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante);
- Con Delibera del D.G. n. 894 del 15.5.2017, per le motivazioni in essa riportate, veniva affidato allo stesso R.T.P. avente STEAM S.r.l. capogruppo, in forza dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, il servizio supplementare di progettazione esecutiva del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano, alle condizioni sinteticamente riportate nel provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per lavori di importo superiore ai 20 milioni di Euro, la verifica della progettazione deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Con Delibera di D.G. n. 1186 del 3.7.2015 veniva indetta procedura aperta, ai sensi degli artt. 53 e 83 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione

preliminare comprensiva della progettazione clinico gestionale di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva e di verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano;

- Con Delibera di D.G. n. 1965 del 20.11.2015 si procedeva all'aggiudicazione definitiva dell'appalto innanzi citato, in favore dell'operatore economico Rina Check S.r.l. con sede in Genova alla Via Corsica, 12;
- Questa Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, facendo riferimento ai rapporti conclusivi delle attività di verifica dei livelli di progettazione rimessi dalla Rina Check S.r.l. sottoscriveva l'atto conclusivo di validazione e contestualmente provvedeva ad approvare, per ognuno dei livelli, la relativa progettazione come di seguito indicato:
 - Del. del D. G. n. 27 del 13.01.2017 di approvazione della Progettazione Preliminare;
 - Del. del D. G. n. 1094 del 13.06.2017 di approvazione della Progettazione Definitiva [*La progettazione definitiva è stata oggetto di conferenza di servizi indetta con nota 16324/UOR01 del 24.01.2017 a cui ha fatto seguito il provvedimento determinativo n. 5670 del 03.05.2017 di conclusione*];
 - Del. del D. G. n. 1652 del 19.09.2017 di approvazione della Progettazione esecutiva;
- Il Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia a seguito di corrispondenza con la Direzione Strategica della ASL Bari, con l'atto Dirigenziale n. 2 del 6.4.2017 e con successivi provvedimenti, assicurava il finanziamento dell'opera attraverso le seguenti fonti: la spesa va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale [lavori e oneri per la sicurezza] ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione [comprehensive di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza] [rif. *approvazione Q.E. rimodulato con Delibera di D.G. n. 1505 del 20.9.2018*] risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
 - per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute” (A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
 - per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
 - per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019).
- Con Delibera di D.G. n. 1679 del 28.9.2017 veniva approvato il Bando ed il Disciplinare di gara [*cfr.*] ed indetta gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.lgs. n.50/2016, per la sola esecuzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per contratto da stipularsi a corpo, dei “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano”, sulla scorta dei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017);
- Con Delibera di D.G. n. 2445 del 30.12.2017, veniva disposta l'aggiudicazione dei “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano” in favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Bona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. Via P. Ravanas n.2 Ruvo di Puglia, successivamente divenuta efficace con Delibera di D.G. n. 631 del 28.3.2018;

- Il provvedimento di aggiudicazione veniva gravato in sede giurisdizionale, superando indenne il vaglio del Giudice Amministrativo, giusta ordinanze del TAR Puglia n. 143/2018 e n. 144/2018, seguite da ordinanze del Consiglio di Stato n.2062/2018 e n.2500/2018, quindi da sentenze del TAR Puglia n.61/2019 e n. 62/2019, confermate dal Consiglio di Stato con sentenze n.6058/2019 e n.6097/2019;
- In data 7.9.2018 con rep. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;
- In data 11 dicembre 2018 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, dando atto che da tale data sarebbe decorso il tempo utile contrattuale, cosicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 6.9.2021 [*successivamente dilazionato a causa dello stato emergenziale determinato dal Covid-19, dalle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico e dai maggiori tempi riconosciuti con l'adozione delle perizie di variante*];

Considerato che:

- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n.6, relativo all'approvazione delle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Il D.P.C.M. del 22.3.2020, relativo alla sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali, adottato al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, in forza del quale il RUP, d'intesa con il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, disponeva la sospensione dei lavori in cantiere per causa di forza maggiore dal 23.3.2020 al 13.4.2020;
- Il D.P.C.M. del 26.4.2020, con il quale il Governo disponeva la ripresa delle attività lavorativa nell'ambito del codice ATECO 41.20 – Costruzione di Edifici residenziali e non residenziali a partire dal 4.5.2020, successivamente al quale veniva disposta la ripresa dei lavori a far tempo dal 11.5.2020;

Dato atto che, nel corso di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale, durante il periodo di efficacia del contratto, sono intervenute le seguenti modifiche:

- Con nota prot. 171275 del 1.12.2020, si approvava la *variante migliorativa in diminuzione n. 1 formulata dall'appaltatore*, ai sensi dell'art.8, comma 8, del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n.49", per un minor importo di euro 770,74 IVA esclusa;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 22 del 11.1.2021, veniva approvata la *perizia suppletiva e di variante n. 1* con un aumento della spesa, al netto del ribasso d'asta pari al 26.05%, di euro 747.745,16 oltre IVA al 10%, pari al 1,02% dell'importo contrattuale ed il riconoscimento di ulteriori 45 giorni, rispetto ai 1000 del contratto originario, per dare ultimati i lavori;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 23 del 11.1.2021 si prendeva atto della volontà della Società Guastamacchia S.p.A., quale impresa mandante, di ridurre la propria quota di partecipazione al R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Sona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. via P. Ravanas n.2 giusto "*Atto modificativo del raggruppamento temporaneo d'impresa e mandato collettivo speciale con rappresentanza*", a rogito del Notaio Francesco Campi, in Bari, repertorio n.ro 38069 — Raccolta 19572, con il quale le quote di partecipazione venivano rideterminate nelle seguenti misure:
 - Astaldi S.p.A. 99,99% (novantanove virgola novantanove per cento);
 - Guastamacchia S.p.A. 0,01% (zero virgola uno per cento);

- Con atto sottoscritto prot. n. 21395/1 del 15.2.2021 si modificava il Titolo V dell'art. 27 commi 2, 4, e 5 del contratto n. rep. 403 del 07.09.2018 relativamente alle tempistiche di emissione degli stati di avanzamento lavori;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 313 del 26.2.2021, si prendeva atto della volontà della Società Guastamacchia S.p.A., quale impresa mandante, di recedere dal predetto raggruppamento di imprese, costituitosi con atto pubblico a rogito del notaio Francesco Campi di Ruvo di Puglia (BA) in data 29 marzo 2018, Rep. 34543, Racc. 17039, registrato a Bari il 04 aprile 2018 al N. 10664/IT ai sensi dell'art. 48 comma 19 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 831 del 14.5.2021, venivano approvati i *lavori aggiuntivi opzionali*, attinenti alle opere di allestimento ed alla finitura di aree e locali lasciati al grezzo e non strettamente funzionali ai processi sanitari nonché alle opere di miglioramento e completamento, previsti all'art. 34 del contratto d'appalto;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1594 del 16.9.2021 si prendeva atto dell'atto notarile registrato ad Albano Laziale in data 26.07.2021 n.15081 serie 1/T, repertorio 17924, raccolta 11918, con il quale la Società Astaldi S.p.A. conferiva alla Società Partecipazioni Italia, con sede in Roma, alla Via Giulio Vincenzo Bona n.65, il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in Italia tra le quali rientra il contratto relativo ai "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano" di cui al contratto sottoscritto in data 07.09.2018 repertorio n.ro 403;
- In data 14.10.2021 si stipulava l'atto aggiuntivo al contratto n. rep 403/2018 del 7.9.2018 con cui si dava atto del subentro della Società Partecipazioni Italia S.p.A. alla società Astaldi S.p.A. nel contratto innanzi citato;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 2186 del 6.12.2021, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n.2, con un aumento della spesa, al netto del ribasso d'asta, di euro 795.890,00 IVA esclusa, pari al 1.09% dell'importo contrattuale, ed il riconoscimento di ulteriori 90 giorni, rispetto ai 1000 del contratto originario ed ai 45 della prima perizia di variante e 49 per il periodo di sospensione DPCM lockdown e pertanto entro il 9.3.2022;
- Con Delibera del Direttore Generale n.ro 2048 del 16.11.2021, e per le motivazioni in essa riportate, si prendeva atto della formale costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.L. 76/2020, così costituito:
 - ing. Sergio Minotti (Presidente);
 - avv. Francesco Piscazzi (Componente nominato dalla Stazione Appaltante);
 - avv. Massimo Frontoni (Componente nominato dall'Impresa);
- Con Delibera del Direttore Generale n. 152 del 4.2.2022 si prendeva atto delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico nn.1÷6 ex art. 6 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, con la quale veniva riconosciuti i maggiori oneri e tempi cosicché, il nuovo termine per dare compiuti i lavori veniva fissato al 27.10.2022 [A tale termine, per vero, si dovranno aggiungere i tempi risultanti da atti stipulati e stipulandi tra le Parti, sia in relazione alla PV02 che alle c.d. lavori opzionali];
- Con Delibera del Direttore Generale n. 223 del 14.2.2023, si prendeva atto della definizione del nuovo termine contrattuale, stabilendo che 90 dei 180 giorni contrattualizzati per i lavori aggiuntivi ed opzionali, affidati con la richiamata Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Bari n. 831 del 14.5.2021, dovranno intendersi assorbiti dai tempi disposti dalla Determinazione n.1 del CCT, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 25.4.2023;

- Con Delibera n. 1158 del 14.6.2022, veniva approvata la *Variante migliorativa in diminuzione n.2*, formulata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 8 comma 8) del Decreto 7 marzo 2018, n.49", per un minor importo 547,61 IVA esclusa;
- Con Delibera del Direttore Generale n. 240 del 3.2.2023, veniva approvata la *perizia suppletiva e di variante n.3*, con un aumento della spesa, al netto del ribasso d'asta del 26.05% e delle lavorazioni stralciate dal Direttore dei Lavori su disposizione del R.U.P., di euro 36.775,02 IVA esclusa;
- Per l'esecuzione dei lavori previsti nella citata 3^a perizia suppletiva e di variante in corso d'opera sono necessari ulteriori 90 giorni naturali, successivi e continui che si vanno a sommare ai 1000 giorni lavorativi previsti in contratto (rep. 403 del 07.09.2018), oltre i 686 giorni riconosciuti in precedenza (sospensione per COVID, PV01, PV02, Determinazioni CCT), cosicché la durata complessiva dei lavori sarà pari a 1686 giorni naturali, successivi e continui fissando l'ultimazione dei lavori, già prevista entro il 25.4.2023, entro il 24.7.2023 (fermo restando il completamento al 25.04.2023 delle lavorazioni non impattate dalla perizia di variante n.3 e dalle difficoltà di approvvigionamento secondo il cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera n.ro 223 del 14.2.2023);
- Con Delibera del Direttore Generale n. 1178 del 13.6.2023, veniva approvata la *perizia di variante n.4*, con una diminuzione della spesa, al netto del ribasso d'asta del 26.05% e delle lavorazioni stralciate e/o integrate dal Direttore dei Lavori su disposizione del R.U.P., di euro 110.147,78 IVA esclusa;
- Con nota prot. 89867 del 7.7.2023, in relazione alla *variante migliorativa in diminuzione n. 3* formulata dall'appaltatore, ai sensi dell'art.8, comma 8, del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n.49", si autorizzava per un minor importo di euro 136.964,98 IVA esclusa;
- Con Ordine di Servizio del R.U.P. prot. N. 86046/2023 del 29/06/2023, si disponeva lo stralcio delle lavorazioni relative all'eliperficie gestita e alla demolizione della "casetta gialla", per un minor importo di euro 82.882,68 IVA esclusa;

Rilevato che:

- Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, l'esecutore dell'opera pubblica è tenuto a completare l'opera entro il termine stabilito dagli atti contrattuali dandone formale comunicazione al Direttore dei Lavori;
- Il contratto di appalto sottoscritto tra le parti, relativamente alle disposizioni per l'ultimazione dei lavori contenute nel Titolo XI, in continuità con il Codice dei Contratti e con il Decreto 7 marzo 2018, n.49, contempla l'obbligo per l'appaltatore di comunicare formalmente e per iscritto l'ultimazione dei lavori al Direttore dei lavori, al fine di poter procedere con le necessarie constatazioni in contraddittorio e, qualora ne ricorrano le condizioni, rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori;

Preso atto che:

- Entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, fissato con l'approvazione della terza perizia di variante al giorno 24.7.2023, la Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla Via G. Bona n.65, esecutrice dei "*Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano*", disattendeva gli adempimenti connessi alla fase conclusiva dei lavori esentandosi dall'inoltro della predetta comunicazione di fine lavori;

- Il Direttore dei Lavori, con verbale di constatazione dello stato dei luoghi redatto in contraddittorio con l'impresa in data 25.7.2023, constatava la mancata ultimazione dei lavori rilevando, oltre alle finiture interne allo stato di fatto incomplete, il mancato completamento o la non esecuzione di diverse categorie di lavorazioni così come dimostrato nel succitato verbale e di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Attestazione dei cavi MT di partenza e arrivo anello sotto i rispettivi interruttori della cabina di consegna/ricezione utente;
 - Attestazione delle blindo sbarre sul lato bt dei trasformatori delle cabine C1, C2 e CPT;
 - Completamento delle opere di cablaggio delle linee elettriche sottese ai quadri generali di bassa tensione delle cabine C1, C2 e CPT, nonché installazione all'interno dei Q_GBT/C1 e Q_GBT/C2 degli interruttori a servizio delle diagnostiche e dell'impianto fotovoltaico.
 - Completamento delle opere per la realizzazione dell'impianto di raffrescamento di tipo idronico nelle cabine C1 e C2;
 - Esecuzione delle opere murarie per la realizzazione del box del 3° trasformatore nella cabina del polo tecnologico (variante MEP);
 - Esecuzione della forometria per la realizzazione dell'aerazione naturale e ventilazione forzata nei locali della cabina del polo tecnologico;
 - Completamento dei ripristini EI120 in corrispondenza degli attraversamenti delle pareti REI 120 ad opera delle blindo sbarre di potenza;
 - Posa in opera delle porte di accesso alle cabine e ai relativi locali, quali box trafo, con le relative serrature di sicurezza tipo Arel o similari per la realizzazione degli interblocchi di sicurezza nel rispetto delle norme CEI 11-27 e CEI 11-35 (Allegato G);
 - Impostazione e verifica delle tarature delle protezioni generali MT secondo lo studio di selettività logica redatto dall'Appaltatore e verificato dalla DL, nonché della logica e sequenza di energizzazione dei trasformatori nel rispetto delle prescrizioni contenute nella CEI 0-16.
 - Impermeabilizzazione delle riserve idriche acqua potabile e della riserva idrica antincendio (non ancora avviate) e agli allacciamenti elettrici alla centrale idrica e alla centrale antincendio;
 - Collegamenti elettrici delle pompe di calore e dei quadri elettrici di centrale frigo e termica;
 - Installazione del quadro elettrico della sottocentrale frigo di NH6 P-1
 - Installazione dei quadri elettrici (8 su 9) dei locali a servizio delle centrali UTA;
 - Installazione del quadro elettrico impianto fotovoltaico lato corrente alternata;
 - Installazione del quadro elettrico di alimentazione dell'impianto di estrazione fumi ed immissione aria nei depositi al P-1;
 - Installazione del quadro elettrico di alimentazione dei montalettiga antincendio (ML1-ML7 e ML9)
 - Installazione dei due quadri elettrici di alimentazione degli impianti di diffusione sonora EVAc e di rilevazione incendi;
 - Installazione dei due quadri elettrici di alimentazione delle due sale CED;
 - Installazione del quadro elettrico di alimentazione della centrale gas medicale e alla mancanza del collegamento delle tubazioni in rame dalla centrale all'impianto di distribuzione primaria.
- Con nota prot. 101707/2023 del 3.8.2023, su richiesta della scrivente Amministrazione, il Direttore dei Lavori forniva al Responsabile Unico del Procedimento l'aggiornamento delle indicazioni per l'irrogazione delle penali per il mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto) e per il mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto) da applicarsi, in rapporto all'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo e/o per ogni violazione accertata;

Tenuto conto che, l'importo originario del contratto d'appalto¹, fissato in euro 73.263.878,28, di cui euro 2.330.203,93 per oneri della sicurezza rivenienti dall'applicazione delle misure di sicurezza definite dal "Piano di Sicurezza e di Coordinamento", per effetto dell'introduzione delle varianti, dei lavori aggiuntivi opzionali previsti da contratto², delle misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti di cui al Decreto Aiuti³, dei maggiori costi/oneri determinati dall'applicazione del protocollo cantieri connesso all'emergenza COVID-19, veniva rideterminato in euro 90.688.423,12 oltre IVA;

¹ Cfr. art. 2 contratto di appalto rep.403/2018.

² Cfr. art. 32 del contratto di appalto 403/2018.

³ Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50.

Dato atto che, in relazione all'applicazione delle penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori ed il mancato rispetto dei criteri ambientali, con nota prot. n. 108125/2023 del 25.8.2023, il Responsabile Unico del Procedimento invitava il Direttore dei Lavori a trasmettere la determinazione complessiva delle penali applicabili sino alla data del 25.8.2023, secondo il seguente criterio:

- Mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto): Applicazione della penale per ogni violazione accertata rapportata all'importo originario del contratto;
- Mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto): Applicazione della penale giornaliera rapportata all'importo del contratto aggiornato, pertanto, quantificata in euro 90.688,42;

Accertato che, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 17 del contratto di appalto, con nota prot. U1210 del 28/08/2023, trasmetteva al Responsabile Unico del Procedimento la quantificazione aggiornata al 25/08/2023 delle penali giornaliere e delle penali per singola violazione, per un importo complessivo di euro 3.491.140,48;

Dato atto che, il Responsabile Unico del Procedimento, contestualmente alla determinazione dell'importo delle penali applicabili, con nota prot. 102061 del 3.8.2023, dava corso al contraddittorio con la Società Partecipazioni Italia S.p.a., sulla base delle prime indicazioni ricevute dal Direttore dei Lavori, relativamente all'entità delle penali;

Preso atto che, la Partecipazioni Italia S.p.A. con nota del 14.08.2023, acquisita la protocollo generale con il n.ro 10247, comunicava il proprio dissenso all'irrogazione delle penali;

Valutate le argomentazioni addotte dalla Società Partecipazioni Italia, che non possono essere condivise tenuto conto che, per le penali da ritardo, nessuna delle circostanze addotte dall'Appaltatore può legittimare una disapplicazione delle penali, come puntualmente esposto dalla Stazione appaltante anche nelle memorie illustrative trasmesse al CCT in vista della definizione del quesito n.5. Con riguardo, invece, alle penali da mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara, deve prendersi atto che nulla viene controdedotto sul punto, a comprova che, effettivamente, i criteri ambientali offerti in sede di gara non sono stati rispettati, nonostante gli stessi abbiano pesantemente inciso sugli esiti del confronto concorrenziale, come pure emerge dagli atti del contenzioso svoltosi dinanzi al TAR Puglia e al Consiglio di Stato; la Società Partecipazioni Italia, per vero, si limita ad ipotizzare una presunta tardiva contestazione relativa all'applicazione delle penali relative al mancato rispetto dei criteri ambientali sulla scorta di una distorta interpretazione delle clausole contrattuali e dimenticando che, per legge il termine ultimo per l'applicazione delle penali è il conto finale, con la conseguenza che tutti gli altri termini previsti anche nel contratto di appalto hanno carattere meramente ordinatorio.

Ritenuto, per quanto innanzi ampiamente esposto, di:

- Disporre l'irrogazione delle penali secondo le modalità e gli importi determinati dal Direttore dei Lavori, come di seguito esplicitato:
 - Mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto):

Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto rep. 403 del 07/09/2018), considerato che l'importo contrattuale ammonta a € 73.263.878,28, la penale per ogni violazione accertata ammonta a € 73.263,88.

Di seguito le n.8 violazioni accertate rispetto a quanto previsto nell'offerta di gara:

1. Art. 10 punto 3.3 del disciplinare di gara - Dichiarazione di impegno all'utilizzo di acciaio per usi strutturali con un contenuto minimo di acciaio riciclato maggiore al 10% (DM 11/10/2017, all.1, punto 2.4.5.2): incrementato in sede di offerta al 99%;
 2. Miglioria 3.6/1 – Ricollocazione delle alberature da trapiantare nelle aree disponibili a ridosso del perimetro del cantiere;
 3. Miglioria 3.6/2 – Misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione;
 4. Miglioria 3.6/3 - Per minimizzare l'uso di gas climalteranti all'interno del cantiere verranno garantite le seguenti prestazioni: per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali verranno utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria "veicolo ecologico migliorato (EEV)" =veicolo equipaggiato con un motore conforme ai valori limite di emissione di osservanza facoltativa di cui alla riga C delle tabelle al punto 6.2.1 dell'allegato I alla direttiva 2005/55/CE. Quindi verranno utilizzati tutti i mezzi di cantiere di ultima generazione con particolare attenzione alla scelta dei modelli ibridi ed elettrici. A tal scopo sono installate, nella area lavaggio ruote, delle colonnine elettriche per ricaricare i mezzi pesanti in cantiere;
 5. Miglioria 3.6/5 - Le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggi e scarico delle acque;
 6. Miglioria 3.6/7 - Le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
 7. Miglioria 3.6/9 - Le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi;
 8. Miglioria 3.6/10 - L'utilizzazione di prodotti da filiera corta o a chilometro zero, prevedendo l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di lavorazione) ad una distanza massima di 150km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. qualora alcune fasi di trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze. Quindi, in relazione al mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara, la penale complessiva ammonta a € 73.263,88 x 8 = 586.111,04 €.
- Mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto):

Per quanto concerne il mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto rep. 403 del 07/09/2018), considerato che l'importo contrattuale aggiornato ammonta a € 90.688.423,12, così determinato:

Contratto principale	€ 73.263.878,28
PV01	€ 747.745,17
VMD1	-€ 770,74
PV02	€ 795.890,00
Lavori Opzionali	€ 3.357.233,09
VMD2	-€ 547,60
COVID	€ 1.510.062,55
PV03	€ 36.775,02
PV04	-€ 110.147,78
VDM3	-€ 136.964,98
OdS Elisuperf.	-€ 82.882,68
Caro materiali	€ 11.308.152,80
	90.688.423,12 €

, la penale giornaliera applicabile ammonta a € 90.688,42.

Quindi, in relazione al mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali, la penale al 25/08/2023 ammonta a 90.688,42 €/gg x 32 gg = 2.902.029,44 €.

- Trattenere, in applicazione dell'istituto della compensazione, l'importo complessivo di euro 3.491.140,48 dalla liquidazione delle somme spettanti all'appaltatore, ivi comprese quelle relative allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.37, per lavori eseguiti a tutto il 30.6.2023;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. **Prendere atto che** la premessa narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Prendere atto che**, entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, fissato con l'approvazione della terza perizia di variante al giorno 24.07.2023, la Società Partecipazioni Italia S.p.A. con sede in Roma alla Via G. Bona n.65, esecutrice dei "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano", disattendeva gli adempimenti connessi alla fase conclusiva dei lavori esentandosi dall'inoltro della predetta comunicazione di fine lavori;
3. **Prendere atto** del verbale di constatazione dello stato dei luoghi, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa in data 25.07.2023, le cui risultanze rilevavano la non ultimazione dei lavori, oltre alle finiture interne allo stato di fatto incomplete, nonché il mancato completamento o la non esecuzione di diverse categorie di lavorazioni come indicate in narrativa;
4. **Prendere atto che** con nota prot. 101707/2023 del 03.08.2023, il Direttore dei Lavori forniva al Responsabile Unico del Procedimento le indicazioni per l'irrogazione delle penali per il mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto) e per il mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto) da applicarsi, in rapporto all'importo di contratto, per ogni giorno di ritardo e/o per ogni violazione accertata;

5. **Dare atto che**, in relazione all'applicazione delle penali per i ritardi sull'ultimazione dei lavori ed il mancato rispetto dei criteri ambientali, con nota prot. n. 108125/2023 del 25.08.2023, il Responsabile Unico del Procedimento invitava il Direttore dei Lavori a trasmettere la determinazione complessiva delle penali applicabili sino alla data del 25.08.2023, secondo il seguente criterio:
 - Mancato rispetto dei criteri ambientali offerti in sede di gara (ai sensi dell'art. 17 comma 2 del contratto in oggetto): Applicazione della penale per ogni violazione accertata rapportata all'importo originario del contratto;
 - Mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto): Applicazione della penale giornaliera rapportata all'importo del contratto aggiornato, pertanto, quantificata in euro 90.688,42;
6. **Dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. 102061 del 03.08.2023, dava corso al contraddittorio con la Società Partecipazioni Italia S.p.a. sulla base delle indicazioni ricevute dal Direttore dei Lavori, relativamente all'irrogazione delle penali, con esito negativo;
7. **Demandare** al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione dei provvedimenti consequenziali per l'irrogazione delle penali, secondo le modalità ed entità determinate dal Direttore dei Lavori in complessivi euro 3.491.140,48;
8. **Predisporre** il provvedimento di liquidazione e pagamento Stato di Avanzamento dei Lavori n.37, per lavori eseguiti a tutto il 30.06.2023, trattenendo in forza del principio della compensazione, la somma complessiva di euro 3.491.140,48, relativa alle penali da irrogare a tutto il 25.08.2023;
9. **Riservarsi** la quantificazione e l'applicazione di eventuali ulteriori penali da ritardo, da irrogarsi per mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere contrattuali (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del contratto in oggetto) dal 25.08.2023 e fino all'emissione del conto finale, applicando sempre l'istituto della compensazione sui rapporti dare/avere tra le parti contrattuali e rivalendosi, ove occorra, anche sulla polizza fideiussoria presentata dall'appaltatore a garanzia dell'appalto;
10. **Trasmettere** il presente provvedimento alla competente Area Gestione delle Risorse Finanziarie della ASL Bari;
11. **Trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
12. **Disporre**, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20230002058 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001710 DEL 29/08/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Coluccia Luigi Damiano	 Firmato digitalmente il 29/08/2023 10:44
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.50/2016	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 29/08/2023 11:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 29/08/2023 11:20